



Città di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 del 11.06.2012

**OGGETTO: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE MAGNI, AVENTE AD  
OGGETTO: "INTERPELLANZA CONSILIARE, AI SENSI DELL'ART. 52,  
COMMA 3 E COMMA 4, IN MERITO ALLA INTERPRETAZIONE  
AUTENTICA DELL'ORDINANZA"**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno undici del mese di giugno nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi		X	Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi		X	Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini		X
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Elisa Corti	X		Giulio De Capitani	X	
Antonio Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Irene Riva	X		Pierino Locatelli	X	
Giuseppino Tiana	X		<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>07</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Caccialanza – Pasquini – Rizzolino

- Premesso che:

- il consigliere Alessandro Magni ha presentato in data 20.04.2012, con nota prot. n. 17693, (allegato 1) una interpellanza in merito alla interpretazione autentica dell'ordinanza;
- il Sindaco Dott. Virginio Brivio, ha risposto con nota del 18.05.2012, prot. n. 21757 (allegato 2) e con nota del 05.06.2012 prot. n. 24744 alla interpellanza sopracitata (allegato 3).

- Prende la parola il consigliere Alessandro Magni il quale illustra l'interpellanza di cui all'allegato 1.

Risponde l'Assessore Volontè e segue replica del consigliere Magni, che si dichiara soddisfatto per la precisione della risposta fatti salvi alcuni lievi dubbi, sull'interpretazione della norma, che permangono.

Tali interventi sono riportati alle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare.

Allegato 1

COMUNE DI LECCO  
Allegato alla deliberazione C.C. n. 40 del 11.06.12

IP108

COMUNE DI LECCO		
PROT. N. 17693 V		
20 APR. 2012		
CAT. 2	CL. 3	FASC.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
20 APR. 2012
ASSEGN. SGE-SIAUD

Lecco, 18 aprile 2012

AI PRESIDENTE  
CONSIGLIO COMUNALE  
Alfredo Marelli  
COMUNE di  
LECCO

OGGETTO: interpellanza consiliare ai sensi dell'art. 52 comma 3 e comma 4 in merito alla interpretazione autentica dell'ordinanza

Il sottoscritto Alessandro Magni, ha fatto nella seduta consiliare del 16 aprile 2012 una domanda di attualità, in merito alla ordinanza 237/2008 del 13.10.2008 Protocollo n. 5 del Sindaco di Lecco Dott.ssa Antonella Faggi, che basandosi sui poteri attribuitigli dalla legge 125/2008, che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, proibiva di "consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo presso gli esercizi di somministrazione esistenti e relativi plateatici".

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 52 commi 3 e 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che la risposta dell'Assessore Volontè non è risultata soddisfacente, per oggettive difficoltà interpretative restanti,

Data la sentenza 115/2011 della Corte Costituzionale che abrogava proprio la legge 125/2008, e nello specifico la parte in cui consentiva che il sindaco adottasse provvedimenti «a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche al di fuori dai casi di contingibilità e urgenza», sulla quale si basa la suddetta ordinanza 237/2008 del Comune di Lecco

Tenuto conto che spesso l'organizzazione di somministrazione di bevande alcoliche in luoghi pubblici, in occasioni di pubblici spettacoli e simili, è strumento di autofinanziamento di associazioni e movimenti,

Considerato che la mancanza di risorse proprie da parte di associazioni e movimenti non è sussidiata in periodo di difficoltà economiche delle casse comunali da appositi contributi

Che pertanto l'Amministrazione Comunale si limita sovente a concedere esclusivamente il patrocinio, con difficoltà quindi da parte di associazioni gruppi e movimenti a promuovere iniziative culturali in luoghi pubblici,

che in ogni caso lo svolgimento di attività ricreative o di pubblico spettacolo organizzato in piazze e luoghi pubblici si traduce in occasione aggregativa e di consumo di cui beneficiano esclusivamente gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita o somministrazione posti nei pressi del luogo in cui viene organizzato lo spettacolo;

che pertanto si rende necessario chiarire cosa debba intendersi consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo presso gli esercizi di somministrazione esistenti e relativi plateatici

si inoltra conseguentemente la presente

#### INTERPELLANZA

si chiede ufficialmente alla vigente Amministrazione Comunale se la suddetta ordinanza 237/2008 sia o meno tutt'ora in vigore e, qualora lo fosse, se la di lei applicazione possa essere, in casi eccezionali, momentaneamente sospesa (es: necessità di somministrazione di bevande in luoghi pubblici quale fonte di autofinanziamento da parte di associazioni, movimenti politici, gruppi ecc... in contesti di iniziative di pubblico spettacolo)

in particolare si rende necessario chiarire se esercizi esistenti debbano intendersi anche strutture provvisorie e allestite per l'occasione dell'evento o della serie di eventi e se per somministrazione debba intendersi la vendita in senso stretto da parte di esercizio appositamente autorizzato oppure anche il consumo a seguito di libera sottoscrizione

inoltre e in caso di interpretazione restrittiva rispetto a quanto sopra richiesto se si ritenga che in occasione di organizzazioni di spettacoli ed eventi ricreativi o culturali il Comune non favorisca la promozione e il coinvolgimento degli esercizi stabili che beneficiano di altrui pubbliche iniziative con contribuzioni agli organizzatori dei suddetti eventi

inoltre se non si ritenga di derogare in via eccezionale a norme restrittive con apposite, puntuali e circoscritte ordinanze.

Infine si chiede di chiarire se, anche in queste circostanze, le sanzioni previste riguardano i comportamenti dei consumatori o invece i comportamenti di chi somministra le bevande

Il Consigliere Comunale

Alessandro Magni  




Allegato 2

# COMUNE DI LECCO

COPIA UFFICIO

COMUNE DI LECCO

60 del 4.06

Lecco, 18.05.2012	Allegato alla deliberazione C.C. n. _____ del _____
<b>PROT n. 21457</b> PC/st	Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Segreteria Organi Istituzionali e-mail: <a href="mailto:segreteria.generale@comune.lecco.it">segreteria.generale@comune.lecco.it</a> Tel. 0341/484.401 Fax 0341/481.484	Il SEGRETARIO GENERALE
	Alla cortese attenzione: Consigliere Comunale Alessandro Magni
	p.c. Presidente del Consiglio Comunale Alfredo Marelli

**Oggetto: Risposta interpellanza in data 18.4.2012 presentata al prot. n. 17693 del 20.4.2012 in ordine all'ordinanza Sindacale n. 13/2008 (divieto di consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche, fatti salvi i pubblici esercizi).**

Con riferimento all'oggetto, si precisa che l'ordinanza n. 13/2008 è affetta da illegittimità sopravvenuta (stante la pronuncia C.Cost. n. 115/11) in quanto assunta a tempo indeterminato, ed al di fuori dei casi di contingibilità ad urgenza (art. 54 comma 4 D.Lgs. n. 267/00, come sostituito dall'art. 6 d.l. n. 92/08, nonché successiva sentenza Corte Cost. n. 115/11); l'esercizio di potere extra ordinem presuppone, infatti, situazioni (fonti di pericolo) di natura eccezionale ed imprevedibile.

L'ordinanza, pur divenuta illegittima, necessita formalmente di un provvedimento espresso di annullamento in quanto l'eventuale applicazione comporterebbe l'adozione di sanzioni a loro volta illegittime con conseguente soccombenza in caso di giudizio. E' in corso l'adozione di tale atto di annullamento.

Si segnala, peraltro, che in forza dell'ordinanza n. 13/2008 non sono state emesse sanzioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 115/11.

Giova peraltro rammentare che taluni comportamenti contemplati nell'ordinanza ricevono già sanzioni in ulteriori normative della legislazione regionale e nazionale anche in certe ipotesi di natura penale.

Si fa riferimento, in particolare, al:

- Divieto (in ogni caso) di vendita ambulante di bevande alcoliche (art. 87 T.U. di P.S. di cui al R.D. n. 773/1931);
- Divieto di vendere su aree pubbliche bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi con le modalità di cui all'art. 176 R.D. n. 635/1940 (art. 30 D.Lgs. n. 114/98);
- Divieto, per chiunque somministri bevande alcoliche anche in aree pubbliche, di effettuare tale vendita o somministrazione dopo le ore tre (art. 6 comma 2 d.l. n. 117/07);
- Divieto di somministrazione di bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 21% del volume (art. 70 l.r. n. 6/10) nel corso di sagre, fiere, manifestazioni sportive o musicali all'aperto (con ordinanza sindacale, sentito parere della Commissione di cui all'art. 78 L.R. cit, il divieto può essere esteso, temporaneamente ed eccezionalmente, a tutte le bevande alcoliche).

In ogni caso, le sanzioni amministrative di legge sono a carico del soggetto che somministra/vende bevande alcoliche (a differenza di quanto previsto dall'ordinanza in oggetto).

Distinti saluti



IL SINDACO  
Dott. Virginio Brivio

Allegato 3



Lecco, 05.06.2012	Alla cortese attenzione: Consigliere Comunale Alessandro Magni  p.c. Presidente del Consiglio Comunale Alfredo Marelli
PROT n. 24744 PC/st  Segreteria Organi Istituzionali e-mail: <a href="mailto:segreteria.generale@comune.lecco.it">segreteria.generale@comune.lecco.it</a> Tel. 0341/484.401 Fax 0341/481.484	

**Oggetto: Risposta interpellanza in data 18.4.2012 presentata al prot. n. 17693 del 20.4.2012 – Rettifica errore materiale**

Si rettifica mero errore materiale contenuto nella nota in oggetto, evidenziando che laddove, nella citata nota, è indicato “ordinanza n. 13/2008” è da intendersi correttamente “ordinanza n. 237/2008”.


Scusandosi per il disagio, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO  
Virginio Brivio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 10<sup>o</sup> LUG. 2012 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 25 LUG. 2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 10<sup>o</sup> LUG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri